


PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ASSICURATIVI

LOTTO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE
ORGANISMO DI ISPEZIONE E VIGILANZA

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 5 – Copertura Assicurativa RC
Professionale per Ispezione e Verifica Progetti ai sensi degli artt. 112 comma
4-bis del D. Lgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 57 e 270 del d.P.R. n. 207/2010

CIG: 6242818861

ROMA METROPOLITANE S.r.l.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Paolo Omodeo Salè
Via Tuscolana, 171/173 - 00182 Roma



POLIZZA RC Professionale Organismo di Ispezione e di Vigilanza Numero

Tra: Roma Metropolitane S.r.l.
Partita I.V.A./C.F.: 05397401000
con sede in : Via Tuscolana, 171/173 00182 Roma

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:

si stipula la presente:

POLIZZA RC Professionale Organismo di Ispezione e di Vigilanza Numero

Contraente : Roma Metropolitane S.r.l.
Sede Legale : Via Tuscolana, 171/173 00182 Roma
Broker : Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2015
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2018
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31/12 di ogni anno
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO



Sommario

DEFINIZIONI	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	5
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto	5
Art. 2: Gestione del contratto	5
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	5
Art. 4: Coesistenza di altre assicurazioni	6
Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente	6
Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto	6
Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari	6
Art. 8: Facoltà di recesso	7
Art. 9: Trattamento dei dati	7
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	8
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Professionale delle Organizzazioni di Ingegneria, Architettura e di Consulenza tecnico – economica	8
Art. 10: Oggetto dell'assicurazione	8
Art. 11: Inizio e termine della garanzia	9
Art. 12: Limite di indennizzo applicabile alle Condizioni 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 Oggetto dell'assicurazione	9
Art. 13: Altri costi	9
Art. 14: Costi di difesa penale	9
Art. 15: Esclusioni	9
Art. 16: Garanzie speciali	11
Art. 17: Definizioni speciali	11
Art. 18: Procedure in caso di sinistro	12
Art. 19: Condizioni particolari	12
Art. 20: Soggetti non considerati terzi	14
APPENDICE PER L'EMISSIONE CERTIFICATI SINGOLI	15
APPENDICE PER ATTIVITÀ DI GENERAL CONTRACTING	15
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO	16
ALLEGATO A	17

DEFINIZIONI

Assicurato:	La persona fisica o giuridica indicata nel frontespizio e il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Broker:	il Broker vigente WILLIS ITALIA SpA;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'Assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'Assicurazione
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi un sinistro
Sinistro:	Il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
Società:	la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Attività Professionale:	I servizi forniti dall'Assicurato esercitate nell'ambito delle competenze professionali e per i quali è legalmente autorizzato ed iscritto ai relativi Ordini Professionali
Attività dichiarata:	Premesso che la Spett.le "ROMA METROPOLITANE" è una società di emanazione organica del Comune di ROMA che ha per oggetto lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione, ampliamento, prolungamento ed ammodernamento delle linee metropolitane C e B1, nonché delle altre linee metropolitane della città, dei "corridoi della mobilità" e dei sistemi innovativi di trasporto, inclusi i trasporti a fune, nonché di ogni altro intervento concernente il trasporto pubblico in sede propria da realizzarsi nella Città di Roma e delle relative opere connesse e/o complementari, l'attività dichiarata è l'Ispezione e Verifica Progetti.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È facoltà del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

È altresì facoltà del Contraente richiedere alla Società il rinnovo del contratto alla sua scadenza, per una ulteriore annualità, alle medesime condizioni economiche e normative, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione Willis Italia S.p.A..

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dello stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4: Coesistenza di altre assicurazioni

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell'Amministrazione.

Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della polizza ritenuta formalmente corretta, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno di decorrenza. Trascorsi i 60 giorni l'operatività della copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e decorrono dalla data di ricevimento del documento ritenuto formalmente corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

La Società riconosce che il pagamento fatto al broker è liberatorio per il Contraente. Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 8: Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall'Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all'Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Art. 9: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Professionale delle Organizzazioni di Ingegneria, Architettura e di Consulenza tecnico – economica

Art. 10: Oggetto dell'assicurazione

Relativamente alle richieste di indennizzo notificate all'Assicurato e da questi regolarmente denunciate alla Società durante il periodo di validità della presente polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, in relazione allo svolgimento della propria attività professionale, così come descritta nella presente polizza, per:

10.1 Inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa professionale da parte dell'Assicurato, dei suoi dipendenti, di incaricati e, nei casi in cui l'Assicurato sia il mandatario di un raggruppamento di progettisti, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato;

10.2 L'infedeltà derivante da atti od omissioni disonesti o fraudolenti da parte di dipendenti o incaricati dell'Assicurato, fermo restando che:

A. non potrà avere diritto ad alcun indennizzo chi abbia commesso o sottaciuto tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti;

B. se la Società lo richiede è fatto obbligo all'assicurato di adoperarsi per effettuare il recupero da, nonché di salvaguardare il diritto di regresso eventualmente spettante alla Società verso le persone che avranno commesso o sottaciuto tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti, oppure dei legali rappresentanti di tali persone.

C. la Società non risponde delle richieste di indennizzo derivanti da atti od omissioni disonesti o fraudolenti commessi da:

1) qualsiasi persona, dopo l'eventuale scoperta in relazione ad essa di ragionevole motivo di sospetto di frode o disonestà;

2) Consiglieri di Amministrazione dell'Assicurato.

10.3 Lesione della reputazione imprenditoriale, diffamazione o danni all'immagine, escluso il caso di dolo, commesse dall'Assicurato o da un suo associato, ex-associato o un titolare dell'Assicurato, un suo incaricato o dipendente;

10.4 Perdita o danneggiamento di documenti: a parziale deroga dell'esclusione Art. 15.4 che segue la Società, in caso di perdita o danneggiamento di documenti verificatisi nello svolgimento dell'attività professionale e comunicati alla Società stessa durante il periodo di validità della polizza, terranno indenne l'Assicurato per:

A. tutte le somme per le quali l'Assicurato sarà chiamato a rispondere quale responsabile civile di tali perdite e danneggiamenti;

B. tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per la sostituzione o il ripristino dei suddetti documenti, fino ad un massimo di Euro 100.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo purché la perdita o danneggiamento si verifichino quando i documenti vengano trasportati o siano detenuti dall'Assicurato, o da una qualsiasi persona incaricata dall'Assicurato.

Attività dichiarata	Ispezione e Verifica Progetti relativi alla realizzazione delle metropolitane di Roma ed egli altri interventi relativi alla mobilità nel territorio cittadino
Opere verificate	come da prospetto allegato A
Limite di indennizzo	Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Franchigia	Euro 50.000,00 per sinistro
Data di retroattività	01 ottobre 2008
Condizioni Particolari	La presente polizza copre esclusivamente tutte le attività di verifica e validazione progetti contratte da Roma Metropolitane Srl dal 01/10/2008 al 31/01/2013. Per le attività successive al 31/01/2013, la Compagnia emetterà singoli certificati separati, sulla base di quanto disciplinato all'Appendice per l'emissione certificati singoli di cui alla presente polizza.

Art. 11: Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicato all'art. 10 che precede, non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso e siano state notificate per la prima volta alla Società durante il periodo di validità della presente polizza.

Art. 12: Limite di indennizzo applicabile alle Condizioni 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 Oggetto dell'assicurazione

L'indennizzo riconosciuto dalla Società non potrà superare il Limite di Indennizzo specificato nella polizza, per sinistro e per anno assicurativo, fermo restando che nei casi in cui la Società sarà tenuta ad indennizzare più di una persona, azienda, società o persona giuridica, l'importo totale degli indennizzi pagabile ai sensi della presente polizza, non potrà superare globalmente il Limite di Indennizzo specificato. Nonostante quanto sopra si prende atto che relativamente ai Certificati Merloni emessi in conformità all'Art. 19.6, i massimali relativi ad ogni singolo certificato saranno separati ed in aggiunta al massimale specificato nelle Condizioni Particolari della presente polizza. Si prende ulteriormente atto che le garanzie, e conseguentemente il massimale, relativi ad ogni Certificato Merloni, saranno validi esclusivamente per le coperture obbligatorie previste dalla predetta Legge Merloni, e che:

. Nel caso di un sinistro non coperto dal Certificato Merloni ma coperto dalla presente polizza e purché la copertura non sia già limitata al Certificato Merloni ai sensi dell'art. 19.7 della Polizza, la presente polizza opererà per la parte di danno non indennizzabile ai sensi del Certificato Merloni, ai termini ed alle condizioni previste nella Polizza. Le somme conseguentemente indennizzate ai sensi della presente polizza saranno comunque soggette al massimale aggregato annuo specificato nella Polizza.

Art. 13: Altri costi

In conformità all'art 1917 comma 3 del Codice Civile, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La franchigia prevista nella polizza non si applicherà al presente art.13.

Art. 14: Costi di difesa penale

Nell'ambito del massimale citato nell'Art. 13 la Società rimborserà tutti i costi e le spese legali sostenuti dall'Assicurato per procedimenti penali instaurati contro l'Assicurato o suoi dipendenti.

La copertura dei costi di difesa penale è soggetta alle seguenti condizioni:

- che le circostanze da cui scaturiscono tali procedimenti possano fondare una richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi di Polizza, per cui l'assenza di difesa potrebbe, ad insindacabile giudizio dell'assicuratore, pregiudicare o indebolire la difesa dell'assicurato in sede civile ;
 - che qualsiasi concomitante o conseguente procedimento civile scaturito dal procedimento penale relativo alla presente clausola, ovvero l'eventuale giudizio di appello penale, sia considerato una circostanza relativa al medesimo sinistro per la quale siano stati attivati i costi di difesa penale;
 - che la Società non risponderà del pagamento di multe, ammende, sanzioni, e nel caso di procedimenti in paesi esteri, per danni punitivi, multipli o esemplari;
 - che il limite di indennizzo della presente estensione relativa ai costi di difesa penale sarà di Euro 200.000,00 in aggregato per il periodo di assicurazione compreso nel massimale di polizza e non in eccesso allo stesso;
- Laddove nell'ambito di un procedimento penale sia proposta un'azione di responsabilità civile nei confronti dell'Assicurato o dei suoi dipendenti, i costi di difesa penale saranno soggetti alle disposizioni di cui alla presente clausola, mentre i costi relativi alla difesa avverso l'azione di responsabilità civile, scomputati dai costi di difesa penale, saranno coperti in conformità al disposto di cui all'art. 1917, comma 3.

Art. 15: Esclusioni

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 5 – Capitolato Tecnico RC Professionale Organismo di Ispezione e di Vigilanza

La Società non risponde per:

15.1 il dolo dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione dell'Assicurato;

15.2 la parte dell'indennizzo fino a concorrenza della franchigia;

15.3 le responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di dipendenti, derivate da e verificatesi nel corso di rapporti di servizio o di apprendistato presso l'Assicurato;

15.4 le responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;

15.5 le richieste di indennizzo derivanti dalla consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a:

a) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure

b) fornire materiali o attrezzature;

15.6 qualsiasi richiesta di indennizzo derivante da un impegno sottoscritto dall'Assicurato a pagare penalità o ammende non dovute ai sensi di Legge o eccedente l'ammontare della responsabilità professionale dell'assicurato in assenza di tale impegno;

15.7 qualsiasi richiesta di indennizzo derivante dall'inadempienza dell'Assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex-dipendenti;

15.8 le conseguenze di qualsiasi circostanza:

a) denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell'inizio della presente polizza, oppure

b) nota all'Assicurato alla decorrenza della presente polizza e suscettibile di provocare o di aver provocato una richiesta di indennizzo;

15.9 a) la perdita, la distruzione o il danneggiamento di proprietà e le perdite o spese di qualsiasi natura da esse derivanti, nonché le perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o cui esse danno un contributo, o che derivano da:

1. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o scorie radioattive provenienti dalla combustione di combustibili nucleari;

2. proprietà esplosive tossiche radioattive o altre proprietà pericolose di ordigni esplosivi nucleari o loro componenti nucleari;

b) perdita, danneggiamento o distruzione causati direttamente dalle onde di pressione provocate da aeromobili o altri velivoli;

15.10 Qualsiasi richiesta di indennizzo basata su o derivante da, direttamente o indirettamente, oppure conseguenti, o che in qualunque modo riguardino inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo;

15.11 a) risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a, o derivanti da, richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o Corti degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada;

b) l'applicazione o la conferma o la registrazione di una sentenza contro l'Assicurato da parte di un arbitro, un tribunale o una Corte degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada per risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziari o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a, o derivanti da, richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o Corti degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada.

15.12 A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1. Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:

2. Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato. Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

15.13 Viene espressamente stabilito che l'assicurazione non risponde di qualsiasi danno derivante direttamente o indirettamente dall'incapacità totale o parziale di macchine o strumentazioni o componenti elettroniche, di sistemi operativi o di programmi computerizzati di leggere l'anno 2000 o date antecedenti o successive, così come non risponde di qualsiasi onere o costo sostenuto o da sostenere al fine di evitare o ridurre tali danni.

15.14 la presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto

15.15 In caso di incarichi professionali acquisiti per Consulenze Tecnico-economiche nel settore dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, viene convenuto fra le Parti che restano esclusi dalla copertura i danni indotti, connessi o derivanti, anche in via indiretta, da:

- 1) perdita, totale o parziale, di produzioni agricole (colture, coltivazioni e raccolti), sia di natura qualitativa che quantitativa;
- 2) ogni oscillazione di valore o di quotazione di qualsiasi produzione agricola (colture e raccolti).

Art. 16: Garanzie speciali

Qualora, a seguito di aggravamento del rischio e/o mancata o inesatta dichiarazione da parte dell'Assicurato, spettasse alla Società il diritto di annullare la presente Polizza, gli stessi avranno la facoltà di mantenere in vigore la garanzia assicurativa, escludendo soltanto le conseguenze di fatti o situazioni che avrebbero dovuto essere portati alla loro conoscenza alla decorrenza o al momento delle variazioni di rischio o del rinnovo.

Art. 17: Definizioni speciali

17.1 Franchigia

Per "Franchigia" si intende l'importo a carico dell'Assicurato ai sensi delle Garanzie 1, 2 e 4 (A) dell'Art.10, relativamente ad ogni richiesta di indennizzo presentata all'Assicurato per danni, costi e spese del richiedente. Tutte le richieste di indennizzo attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o fonte originaria, o ad essa attribuibili, verranno considerati un'unica richiesta di indennizzo.

17.2 Dipendente

Qualsiasi persona, compresi i tirocinanti, che si trovino in qualsiasi rapporto di dipendenza con l'Assicurato o con i precedenti titolari della società assicurata, al momento della verifica di qualsiasi atto di negligenza errore od omissione che provochi una richiesta di indennizzo nei confronti dell'Assicurato.

17.3 Incaricato

Qualsiasi persona o azienda, inclusi i consulenti e sub-consulenti, direttamente nominata dall'Assicurato o dai precedenti titolari che agisca per conto dell'Assicurato.

17.4 Precedenti Titolari

Qualsiasi persona, studio professionale o altra azienda al quale l'Assicurato sia subentrato nei diritti e responsabilità legali.

17.5 Assicurato

Si intende l'Assicurato colui che viene menzionato nel frontespizio. Le persone elencate qui di seguito verranno indennizzate nella stessa maniera dell'Assicurato, relativamente alle richieste di indennizzo derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale o da quella dei precedenti titolari, fermo restando che ciascuna di esse dovrà, come se fosse l'Assicurato, osservare e rispettare i termini della presente assicurazione ove trovino applicazione:

qualsiasi socio o ex-socio dell'Assicurato o, qualora esso sia deceduto, divenuto incapace, insolvente o sia stato condannato per il reato di bancarotta, i suoi rappresentanti legali relativamente alla responsabilità di Legge a cui è tenuto tale socio o ex-socio;

qualsiasi dipendente o qualora esso sia deceduto, divenuto incapace, insolvente o sia stato condannato per il reato di bancarotta, i suoi rappresentanti legali relativamente alla responsabilità di Legge a cui è tenuto tale dipendente.

17.6 Documenti

Tutti documenti (esclusi i titoli al portatore, le cedole, le banconote o la valuta o altri titoli negoziabili); registrazioni di sistemi computerizzati;

di proprietà dell'Assicurato o per i quali l'Assicurato è responsabile.

Art. 18: Procedure in caso di sinistro

18.1 a) L'Assicurato dovrà dare comunicazione scritta alla Società durante il periodo d'assicurazione di:

1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;

1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale;

1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione.

b) L'Assicurato dovrà dare alla Società tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione.

18.2 Ogni lettera relativa ad una richiesta di indennizzo, ogni mandato di comparizione o citazione o atto giudiziario dovrà essere inoltrato alla Società immediatamente all'atto della sua ricezione.

18.3 Senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo. La Società ha la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato.

18.4 L'Assicurato dovrà fornire alla Società tutta l'assistenza che questi gli richiederanno, ma l'Assicurato non sarà tenuto a resistere ad un'azione legale, a meno che questa non sia considerata contestabile con probabilità di successo da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e dalla Società.

18.5 Senza il previo consenso scritto dell'Assicurato, la Società non può pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dalla Società preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, la Società non sarà tenuta a pagare di più dell'ammontare per il quale ritenevano di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui l'Assicurato abbia opposto detto rifiuto, fermi in ogni caso il limite di indennizzo e la franchigia convenuti e detratte le somme eventualmente già pagate durante il Periodo Assicurativo per danni, costi o spese del richiedente.

18.6 Se alla data in cui si verifica una richiesta di indennizzo ai sensi della presente polizza, l'Assicurato avesse diritto, o avrebbe diritto in assenza della presente polizza, ad un indennizzo in base a qualsiasi altra polizza, la Società risponderà solo per le somme eccedenti il limite di indennizzo di tale altra polizza (Differenza di Limiti — D.L.) o per sinistri non coperti da tali altre polizze perché escluse o perché in franchigia e che invece sono coperti dalla presente polizza (Differenza di Condizioni e di Franchigie — D.I.O e D.I.E.).

18.7 L'Assicurato Prenderà tutte le ragionevoli cautele per tutelare il diritto di rivalsa che potrà avere o acquisire verso terzi, e derivategli da obbligazioni contrattuali o per Legge. Se la Società liquiderà danni o spese secondo i termini della presente polizza, l'Assicurato cederà alla Società tutti i diritti di rivalsa e darà ogni possibile assistenza per effettuarla. La Società rinuncia ad ogni diritto di rivalsa contro qualunque dipendente o ex dipendente dell'Assicurato, incaricato, e di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato a meno che la responsabilità derivi in tutto o in parte da atti od omissioni dolosi, od atti criminali di tali persone.

Art. 19: Condizioni particolari

19.1 L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento dell'attività di Consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);

19.2 L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento dell'attività di Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e sue successive modificazioni e integrazioni (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli), nonché per l'attività di Responsabile dei Lavori, Coordinatore

per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e sue successive modificazioni e integrazioni.

19.3 L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento dell'attività di "Servizio di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento" ex Art. 18 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. "Regolamento attuativo alla Legge Merloni".

19.4 L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento dell'attività di compilazione del "Fascicolo Fabbricato" per l'accertamento della Consistenza Statico-Funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali Territoriali.

19.5 L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento dell'attività di Project Management nel settore delle Costruzioni.

19.6 Per tutta la durata della polizza e fino alla data di scadenza indicata in polizza l'assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alle garanzie richieste dal D.Lgs.166/2002 e sue successive modificazioni e integrazioni (la cosiddetta "Legge Merloni quater") nonché dall'Art. 105 del Regolamento D.P.R. 554/99 e s.m.i., nel qual caso la Società si impegna a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni incarico soggetto alla Legge Merloni secondo lo schema D.M. 123/04, a conferma della validità della copertura.

Gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (Artt. 35-45 del DPR 554/99 e s.m.i.). Nel caso di appalti integrati, gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione definitiva (Artt. 25-34 del DPR 554/99 e s.m.i.) se le attività professionali sono espletate per conto delle Stazioni Appaltanti mentre se le attività professionali sono espletate per conto degli Esecutori saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (Artt. 35-45 del DPR 554/99 e s.m.i.).

19.7 L'assicurazione può essere limitata, dietro specifica richiesta dell'Assicurato all'atto della stipula della polizza, ai soli incarichi per i quali vengano richieste le garanzie del D.Lgs.166/2002 e sue successive modificazioni e integrazioni (la cosiddetta "Legge Merloni quater") nonché dall'Art. 105 del Regolamento D.P.R. 554/99 e s.m.i.. In questo caso l'Assicurato si impegna, per tutta la durata della polizza, a coprire con la presente tutti gli incarichi soggetti all'Art. 30, comma 5, della Legge Merloni e s.m.i. e di converso la Società si impegna a rilasciare le Dichiarazioni di cui all'Art. 105, comma 4, del Regolamento D.P.R. 554/99 e s.m.i. nonché i relativi certificati secondo lo schema D.M. 123/04, a conferma della validità della copertura. Gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (Artt. 35-45 del DPR 554/99 e s.m.i.). Nel caso di appalti integrati, gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione definitiva (Artt. 25-34 del DPR 554/99 e s.m.i.) se le attività professionali sono espletate per conto delle Stazioni Appaltanti mentre se le attività professionali sono espletate per conto degli Esecutori saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (Artt. 35-45 del DPR 554/99 e s.m.i.). La successiva estensione della garanzia assicurativa a tutta l'attività professionale dell'Assicurato potrà essere effettuata solo dietro richiesta scritta dell'Assicurato, confermata dalla Società.

19.8 In caso di morte dell'Assicurato "unico titolare", l'assicurazione continua fino alla sua naturale scadenza a favore degli eredi purché questi ne rispettino le condizioni. In tal caso, successivamente alla scadenza naturale del contratto si applica l'art.19.9 che segue. Nel caso di morte di uno dei titolari, di dipendenti, di incaricati e di ogni altra persona fisica (o giuridica) che operi congiuntamente con l'Assicurato l'assicurazione continua anche a favore degli eredi del professionista deceduto sempre che sia rinnovata l'assicurazione originaria. In caso contrario risulta applicabile l'Art.19.9.

19.9 Nel caso di mancato rinnovo della copertura da parte dell'Assicurato "unico titolare" per causa di decesso o in quei casi in cui l'Assicurato cessi volontariamente l'attività professionale, la Società si impegna (su esplicita richiesta) ad estendere la garanzia, previo versamento di un premio aggiuntivo da concordarsi al momento delle stipulazione della presente polizza e ad ogni suo rinnovo sulla base dei tassi di mercato, ai sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla data di scadenza. Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

19.10 Nel caso in cui la data di retroattività sia specificata nelle Condizioni Particolari, questa Assicurazione opera per i sinistri, a carico dell'assicurato, avvenuti per la prima volta durante la validità della presente Assicurazione e scaturiti da responsabilità o presunte responsabilità professionali derivanti da atti, fatti od omissioni commessi dopo della suddetta data di retroattività. Al momento della copertura iniziale di ciascun Assicurato dichiarato, la Società garantirà un periodo di retroattività di 5 anni a condizione che l'Assicurato presenti una dichiarazione firmata ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in cui attesti di non essere a conoscenza di circostanze che potrebbero dare luogo ad una richiesta di indennizzo.

19.11 Ai soli fini del calcolo del premio le attività si intendono divise nelle seguenti Categorie:

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 5 – Capitolato Tecnico RC Professionale Organismo di Ispezione e di Vigilanza

A) Tutte le attività rientranti nelle competenze professionali degli Assicurati (salvo quelle previste dai successivi punti), che a titolo esemplificativo ma non limitativo, sono previste dalla Legge 143 del 02.03.49, Legge 626 del 19.09.94 e Legge 494 del 14.08.95 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

B) i) Consulenze Tecnico-economiche nel settore dell'Urbanistica e Territorio (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono Pianificazione territoriale, Piani urbanistici (P.R.G., P.P., P.L., ecc.), Piani paesaggistici, Parchi naturali), Ingegneria ambientale (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono Protezione e risanamento dell'ambiente, Studi di impatto ambientale, Monitoraggi e controlli ambientali, Sistemi per lo smaltimento e trattamento dei rifiuti (solidi, liquidi, gassosi));

ii) Consulenze Tecnico-economiche nel settore dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono Utilizzo delle risorse del territorio, Produzioni agricole, Silvicultura e gestione forestale, Allevamento, Industria della pesca ed acquicoltura, Agroindustria, Meccanizzazione agricola, Bonifiche ed irrigazioni, infrastrutture rurali);

iii) Consulenze Tecnico-economiche nel settore delle Pianificazioni (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono Pianificazione e gestione delle risorse idriche, Regimazione fluviale e sistemazioni idrogeologiche, Pianificazione dei trasporti, Sistemi di regolazione e gestione del traffico) e degli Studi (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono Studi di pianificazione, Studi di mercato, Studi di fattibilità, Studi economici e finanziari, Studi di ricerca e sviluppo, Studi di project financing, Studi di valutazione dei rischi);

iv) Consulenze Tecnico-economiche nel settore della Geologia (che a titolo esemplificativo ma non limitativo sono prestazioni di Geologo rilevatore e Geomorfologo, Geologo applicato alle costruzioni e alla stabilità dei versanti, Geologo applicato alle georisorse, idrogeologo, Geologo ambientale/Geochemica, Geofisico, Geologo applicato al restauro e alla conservazione dei beni culturali, Mineralista e Petrografo, Stratigrafo e Paleontologo, Sedimentologo, Conservatore di Musei di Storia Naturale)

C) Attività di cui al punto A) prestate all'interno di contratti per Realizzazioni "Chiavi in Mano".

Art. 20: Soggetti non considerati terzi

Ai fini della presente assicurazione non sono considerate terze le società le società che - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica – siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime, quando la richiesta di risarcimento derivi direttamente da fatti di cui tali soggetti sono a conoscenza, o che abbiano approvato o ratificato.

APPENDICE PER L'EMISSIONE CERTIFICATI SINGOLI

Si conviene tra le Parti che tutte le attività di verifica e validazione progetti contratte da Roma Metropolitane Srl per il periodo dal 31/01/2013 in avanti sono oggetto di specifico certificato separato, disciplinato secondo le condizioni normative della presente polizza.

I tassi lordi applicabili a tali certificati sono predeterminati sulla base della seguente Tabella:

Opere con valore sino ad Euro 5.278.000,00		
Massimale	Cronoprogramma lavori	Tasso per mille
5% del valore dell'opera con il limite massimo di Euro 500.000,00	da 0 a 12 mesi	
	da 13 a 24 mesi	
	da 25 a 36 mesi	
	da 37 a 48 mesi	
Opere con valore oltre Euro 5.278.000,00		
Massimale	Cronoprogramma lavori	Tasso per mille
10% del valore dell'opera con il limite massimo di Euro 1.500.000,00	da 0 a 12 mesi	
	da 13 a 24 mesi	
	da 25 a 36 mesi	
	da 37 a 48 mesi	

APPENDICE PER ATTIVITÀ DI GENERAL CONTRACTING

Nel caso di incarichi professionali acquisiti in regime di General Contracting o Chiavi in Mano, viene convenuto fra le Parti che le esclusioni di cui all'Art. 15 Comma 5 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione si intendono annullate e così sostituite:

Quest'assicurazione non vale per i danni indotti, connessi o derivanti da :

- Attività finalizzate all'acquisizione, compreso il relativo finanziamento, delle aree dove verranno eseguite le opere;
- Svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese quelle di consulenza, dei servizi relativi o della manodopera, finalizzate (e/o connesse) alla concessione di finanziamenti eventualmente previsti per il pagamento di qualsiasi parte o quota del progetto;
- Superamento dei budget di spesa e/o dei costi previsti per la redazione del progetto e per l'esecuzione delle opere, da qualsivoglia preventivo ovvero da qualsiasi altro limite di spesa;
- Mancato o ritardato completamento delle opere da costruire o montare in relazione ai tempi contrattualmente stabiliti dal contratto;
- Sottoposizione del Contraente, dell'Assicurato o di qualsiasi appaltatore, subappaltatore o fornitore a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e comunque da un accertato stato di insolvenza dei soggetti indicati nel presente paragrafo;
- Predisposizione o la mancata predisposizione di piani per la sicurezza p delle procedure relative connessi con il progetto ad eccezione di quelli stabiliti quali rientranti nelle attività professionali oggetto del contratto e previste dalla Legge 81/2008.
- Predisposizione o dalla mancata predisposizione di stime o perizie ad eccezione di quelle rientranti legittimamente nell'ambito degli incarichi, attività o servizi resi a terzi e coperti dalla presente garanzia;
- Qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di esecuzione di lavori, qualora non conformi ai progetto e/o ai capitolati esecutivi (inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva le planimetrie, i bozzetti e le specifiche tecniche).

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Perdite Patrimoniali, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui la Società eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dalla Società graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

42
bf

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi
 Lotto 5 – Capitolato Tecnico RC Professionale Organismo di Ispezione e di Vigilanza

ALLEGATO A

ATTIVITA' DIVERIFICA	Totale investimento	Importo lavori	data di inizio verifica	data di fine verifica	durata dei lavori	Costo della verifica 2011	Costo della verifica 2012	Costo della verifica 2013	Costo (pianificato) della verifica 2014	Costo (pianificato) della verifica 2015	% di compl.
CDI030 - PE - CORRODIO EUR - LAURENTINA - DEPOSITO TOR PAGOCCIA		€ 10.476.175,59	02/11/2011	15/11/2011		€ 7.895,11	-	-	-	-	100%
CDI011 - PE - CORRODIO EUR - TOR DE SENCI		€ 41.640.927,64	07/05/2012	30/01/2013		-	€ 61.508,04	€ 19.420,00	-	-	75%
CDI012 - PE - CONCA D'ORO - ONIC		€ 183.379.230,26	27/04/2010	05/04/2011		€ 6.459,93	-	-	-	-	100%
CDI015 - PD - AMLA 5		€ 4.556.358,18	14/02/2011	15/03/2011		€ 1.908,16	-	-	-	-	100%
CDI016 - PE - LINEA TRATTATI 3		€ 534.973.424,24	14/10/2011	05/02/2013		€ 276.299,15	€ 271.441,73	€ 19.585,00	-	-	100%
CDI023 - PE - AMLA 5		€ 5.252.133,18	20/12/2011	11/07/2013		€ 0,00	€ 20.025,31	€ 6.400,00	-	-	100%
						€ 292.562,35	€ 332.975,08	€ 45.405,00	-	-	100%
Verifiche in corso											
CDI030 - Linea C - PD - Stazione Venezia	€ 300.000.000,00	Non disponibile	13/12/2013	mar-15		-	-	€ 12.849,00	€ 154.280,94	€ 84.098,60	68%
								€ 12.849,00	€ 154.280,94	-	
CDI032 - Linea C - PD - Tratta T2 - Stazione For - Prosera - Caltavero		Non disponibile	mag-15	ago-15		-	-	-	-	€ 472.366,75	0%
CDI033 - Linea C - PE - T3 - Opere compensative - Restauo Attico de Coasseo		€ 1.950.618,64	nov-15	nov-15		-	-	-	-	€ 11.514,00	0%

SINISTRI 2010/2015

<u>Polizza</u>	<u>Sinistri Pagati</u>	<u>Sinistri annullati</u>	<u>Sinistri pendenti</u>
RC Organismo di Ispezione e Verifica Progetti	0	0	0

AC